



Palazzo di Giustizia - Tel./Fax 0925 24132
92019 Sciacca (Ag)

Sciacca, - 3 GIU 2021

**Agli Iscritti all'Ordine degli Avvocati
di Sciacca**

Prot. n. **1680** / 2021 Corr. Spedita

Oggetto: Pratica Forense

Carissime Colleghe e Carissimi Colleghi,

Premesso

che da mesi è in corso la gravissima emergenza sanitaria per la pandemia da CODIV-19;
che l'art. 6 comma 3 del D.L. 8 aprile 2020 n. 22 ha statuito che il semestre di pratica forense all'interno del quale ricade il periodo di sospensione delle udienze (09.03.2020 - 11.05.2020) è da intendersi svolto positivamente anche nel caso in cui il praticante abbia assistito ad un numero di udienze inferiore a venti;

che il CNF in data 18.09.2020 ha esteso anche al periodo successivo all'11 maggio 2020 la previsione normativa di cui all'art. 6 comma 3 e del D.L. 18/2020 n. 22 sopra citata, in quanto l'attività presso gli uffici giudiziari è ancora fortemente limitata da non permettere l'acquisizione del numero minimo di presenze richieste da parte del praticante avvocato; che, pertanto, il CNF ha espresso parere favorevole al computo delle udienze a "*cd. trattazione scritta*" tra quelle utilmente valide ai fini della pratica forense, ritenendo come lo scambio di note rappresenti pur sempre un'attività a cui il praticante partecipa, equiparabile alla redazione del verbale di udienza;

Rilevato

che la limitata attività giudiziaria incide certamente sulla possibilità di partecipazione alle venti udienze prescritte ai sensi dell'art. 8, comma 4, del D.M. 70/2016 per il completamento dei singoli semestri di pratica forense;

Ritenuto

conseguentemente allo stato di prevedere per i praticanti che a causa delle predette misure non raggiungano il numero di udienze previste per il semestre, misure idonee a salvaguardare la continuità del tirocinio professionale,

Proroga e Delibera





Palazzo di Giustizia - Tel./Fax 0925 24132
92019 Sciacca (Ag)

che nell'ipotesi di mancata partecipazione al numero minimo di venti udienze previsto dell'art. 8 comma 4 del D.M. 70/2016, sino al 31 luglio 2021, si ritiene valido il semestre di pratica forense restando ferma la facoltà del Consiglio dell'Ordine di disporre la convocazione dei praticanti per il colloquio - così come da verbale n. 27/2020 dell'08.10.2020 e da delibera del 5.11.2020 di questo COA - sulle questioni trattate nel semestre di riferimento.

Rimane invariato che le udienze svolte ai sensi dell'art. 83 comma 7 lettera f) e h) e 84 comma 5 del D.L. 18/2020 n. 22, con la modalità cd. a trattazione da remoto e con la modalità cd. a trattazione scritta, possano valere quali udienze ai sensi dell'art. 8, comma 4, D.M. 70/2016, previa attestazione da parte del dominus - sotto la propria responsabilità - della effettiva partecipazione del praticante alla attività di redazione di "note o verbalizzazioni" e che alla fine del relativo semestre, il praticante sarà tenuto a depositare copia di tali note scritte depositate nel PCT, unitamente al successivo provvedimento assunto dal Giudice.

Dispone che la presente delibera sia comunicata al presidente della Corte di Appello di Palermo, al Presidente del Tribunale di Sciacca, ai praticanti avvocati, a tutti gli iscritti e pubblicata sul sito web istituzionale.

Cordiali saluti

F.to i Consiglieri dell'Ordine:

Avv. Carmela Bacino

Avv. Vincenzo Cucchiara

Avv. Enrico Luigi Di Benedetto

Avv. Calogero Lanzarone

Avv. Agata Libassi

Avv. Antonio Palmieri

Avv. Anna Maria Petruzzelli

Avv. Giuseppe Stassi



Il Presidente

Avv. Giuseppe Livio